

# **STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE "FIAB CAGLIARI"**

## **Allegato A) FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL'ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' CICLABILE DEL 26/10/1998**

### **TITOLO I - Denominazione – sede**

**Articolo 1** - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore", è costituita, con sede in Cagliari (CA), Via Baccelli n° 7, un'associazione che assume la denominazione "FIAB CAGLIARI" che sarà integrata con "Associazione di Promozione Sociale FIAB CAGLIARI Ente del Terzo Settore" o, in breve, " APS FIAB CAGLIARI" ovvero "APS FIAB CAGLIARI ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

La modifica della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

### **TITOLO II – Scopo - Oggetto**

**Articolo 2** - L'associazione assume la veste di "Associazione di promozione sociale (APS)" ai sensi dell'art. 4 e seguenti del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 con le attività previste al punto e) dell'art. 5 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta delle risorse naturali" e si ispira a principi di ecologia, non violenza, democrazia e solidarietà.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore della valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare promuovendo la bicicletta ed altre forme di mobilità ecologicamente compatibili e sviluppando altre iniziative nel campo della qualità della vita urbana.

L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera per fini culturali quali interessi a valenza collettiva.

L'associazione é regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117, delle altre leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

**Articolo 3** - L'associazione, per realizzare le finalità istituzionali, ha le seguenti finalità:

1. Promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, salutare ed ecologico;
2. Proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3. Proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di pedoni e ciclisti; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
4. Promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale sia urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
5. Promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, in modo escursionistico, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
6. Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
7. Organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
8. Edire e pubblicare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
9. Attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli d'associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
10. Ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
11. Favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

Rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini/donne e i popoli.

**Articolo 4** - L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). L'associazione si impegna ad adottare la tessera FIAB

per l'iscrizione dei propri soci e a versare annualmente la quota di adesione, nonché ad osservare lo statuto della FIAB e il suo regolamento generale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione può altresì svolgere qualsiasi attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

### **TITOLO III - Soci**

**Articolo 5** - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi.

L'associazione é aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

**Articolo 6** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie del Associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo delibera, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, l'Ammissione dei Soci. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro una settimana dall'adozione. L'interessato potrà chiedere il riesame della domanda alla prima Assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel Libro soci.

La consegna o l'invio della tessera é da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

**Articolo 7** - La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e quindi a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- a collaborare alla realizzazione delle finalità associative compatibilmente con i propri interessi, attitudini e disponibilità di tempo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento delle quote e contributi associativi.

**Articolo 8** - I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota potrà essere aggiornata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **TITOLO IV - Recesso – Esclusione**

**Articolo 9** – Il rapporto associativo è a tempo indeterminato ma la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità, esclusione o a causa di morte o, nel caso di soci persone giuridiche, di scioglimento.

**Articolo 10** - Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 (tre) mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, al versamento.

L'esclusione sarà proposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo: in questo lasso temporale il socio interessato dalla procedura di esclusione si intende sospeso e pertanto gli deve essere trasmesso il provvedimento di sospensione debitamente motivato con la proposta di esclusione, unitamente alla convocazione all'Assemblea, nel corso della quale potrà contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

#### **TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune - Esercizio sociale**

**Articolo 11** - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione ad eventi ed iniziative;

- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

**Articolo 12-** L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati affinché sia approvato dalla stessa Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I criteri e le modalità di predisposizione sono regolati in funzione dei limiti dimensionali previsti dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione. I soci possono prenderne visione.

#### **TITOLO VI - Organi dell'Associazione**

**Articolo 13** - Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, laddove eletto, volontariamente o per obbligo.

#### **TITOLO VII - Assemblee**

**Articolo 14** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno quindici giorni prima

della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Sardegna), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante qualsiasi modalità, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

**Articolo 15** - L'assemblea ordinaria:

- 1) approva i regolamenti dell'Associazione;
- 2) approva il rendiconto economico e/o finanziario o bilancio e la relazione sulle attività o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione;
- 3) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente specificando nel verbale di elezione il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente;
- 4) procede eventualmente alla elezione dell'Organo di Controllo in forma monocratica o collegiale secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del Decreto legislativo 03/07/2017 n.117;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera sull'esclusione degli associati;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 8) delibera su tutte le materie sottoposte all'ordine del giorno non riconducibili alle competenze dell'assemblea straordinaria.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno il 20 % (venti%) degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di essere convocati tutti i soci ed hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

**Articolo 16** - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, in giorno diverso dalla prima, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o

rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Articolo 17** - L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle:

- 1) modificazioni dello Statuto;
- 2) trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- 3) scioglimento dell'Associazione e nomina dei liquidatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sui punti 1) e 2) sono valide, a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei soci presenti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati in prima, seconda e terza convocazione. In quarta convocazione, la delibera viene adottata con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.

**Articolo 18** - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono affidate al Segretario dell'Associazione, se nominato e presente, ovvero dall'Assemblea dei Soci, a meno che non siano assolve dal notaio.

#### **TITOLO VIII – Consiglio Direttivo**

**Articolo 19** - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri scelti fra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente e conferisce al proprio interno le deleghe alle funzioni come quella di Segretario e Tesoriere, oltre ad ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 2 (due) mesi o tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo l'invio di lettera semplice anche consegnata a mano, fax, e-mail o telegramma, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il rendiconto economico e/o finanziario o il bilancio unitamente ad una relazione di accompagnamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Le modalità di redazione di

tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà l'Associazione nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare in merito alla proposta di esclusione degli associati da presentare all'Assemblea dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
- i) Il Consiglio Direttivo può deliberare in merito alla costituzione di sedi operative.

**Articolo 20** - Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere a sostituirli laddove ci sia la disponibilità dei candidati risultati primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l'Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Articolo 21** - Il Presidente resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente così nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

#### **TITOLO IX – Organo di Controllo**

**Articolo 22** - L'Assemblea dei soci elegge l'organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. Salva diversa indicazione normativa, l'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritto nell'albo dei revisori.



L'organo resta in carica per 2 (due) anni ma in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo per vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione;
4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;
8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica della commercialità delle attività non istituzionali;
10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

#### **TITOLO X – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

**Articolo 23** – Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO XI - Scioglimento**

**Articolo 24** - In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.

662, salva l'applicazione di quanto contemplato dall'art. 9 del Codice del Terzo settore a partire dall'operatività del Registro Unico del Terzo settore qualora l'Associazione vi risulti iscritta.

**Norma finale**

**Articolo 25** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, il Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 e le disposizioni di legge vigenti.